

NOTA

Il Comunicato del Ministero dell'Ambiente ha chiarito che:

- i **soggetti** già iscritti al SISTRI per i quali è **venuto meno l'obbligo di adesione al Sistema** (art. 11 del DL 101/2013, convertito dalla Legge 125/2013) **non devono versare il contributo annuale in scadenza al 30 giugno 2014**, anche se a tale data la procedura di cancellazione dell'iscrizione non è stata avviata o non è conclusa;
- con un'ulteriore comunicazione da parte del Ministero saranno definite procedure e modalità semplificate per la cancellazione dal SISTRI e la riconsegna dei dispositivi (usb e black box);

Sugli ulteriori necessari chiarimenti, non presenti nel Comunicato ministeriale, anche in relazione a quanto comunicatoci da Confindustria a seguito di un confronto con il MATTM, segnaliamo quanto di seguito riportato.

a) Modalità di calcolo e di pagamento del contributo

Premesso che:

- nel portale SISTRI la sezione relativa alle modalità di pagamento risulta in aggiornamento;
- la funzionalità contenuta nell'area autenticata "gestione azienda" calcola in automatico l'importo del contributo, non tenendo conto delle modifiche normative intervenute fino ad oggi: in particolare il calcolo include tutte le categorie di iscrizione comprese quelle non più obbligate a SISTRI (rifiuti non pericolosi) e non tiene conto dell'esenzione, introdotta dal DM 24 aprile 2014, delle imprese che occupano fino a 10 dipendenti e che sono produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- il comunicato non fornisce indicazioni per le imprese che risultano ancora iscritte sia per i rifiuti pericolosi che per i rifiuti non pericolosi che volessero procedere al calcolo del contributo dovuto, senza aderire volontariamente alle categorie di iscrizione oggi non più obbligate ai sensi del DL 101/2013

Ricordiamo che il **DM 52/2011, allegato II, riporta tutti gli elementi necessari a procedere al calcolo, caso per caso, e per effettuare il pagamento**. Seguendo le procedure indicate nel DM, il versamento potrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario **specificando** nella causale, oltre al codice fiscale dell'azienda e al numero di pratica, anche che **il contributo si riferisce alle attività per cui l'azienda è obbligata a SISTRI, escludendo le categorie di iscrizione per le quali l'adesione al SISTRI avviene solo su espressa richiesta e su base volontaria**. A seguito delle disposizioni introdotte DM 24 aprile 2014, il pagamento dei contributi va comunicato a SISTRI accedendo all'area autenticata "gestione azienda" dove è possibile inserire i dati e la contabile del bonifico effettuato con la precisazione sulle categorie non più obbligate.

b) Ambito di applicazione temporale delle sanzioni SISTRI

L'ambito di applicazione temporale delle sanzioni SISTRI di cui agli artt.260-bis e 260-ter del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) ha formato oggetto di diverse disposizioni normative, stratificatesi nel tempo e spesso in modo non coordinato.

Attualmente però la materia è disciplinata in via generale dall'art. 11 del DL 101/2013, come modificato dal Decreto milleproroghe 2014 (DL 150/2013), in base al quale le sanzioni relative al SISTRI non si applicano fino al 31 dicembre 2014: da una interpretazione letterale della norma si desume quindi che le citate sanzioni SISTRI troverebbero applicazione per le condotte illecite messe in atto a partire dal 2015.

Sul punto sono però emerse differenti interpretazioni, che ritengono sanzionabili a partire dal 2015 le violazioni SISTRI anche se consumate esclusivamente nel 2014 sulla base dell'assunto che per *"applicazione delle sanzioni"* dovrebbe intendersi *"irrogazione"*: sarebbe dunque quest'ultima ad essere oggetto di proroga, non anche l'ambito applicativo temporale delle norme sanzionatorie SISTRI. Queste letture si riferiscono principalmente all'ipotesi di mancato versamento entro il 30 giugno del contributo SISTRI per il 2014, ritenendo rilevante e sanzionabile ai sensi dell'art. 260-bis citato la violazione di tale termine, sia pure solo dopo il 1° gennaio del 2015. Ciò in quanto il contributo SISTRI 2014, a differenza di quelli 2012-2013, non è stato sospeso dal legislatore.

Riguardo tali interpretazioni si osserva che:

- benché l'obbligo contributivo SISTRI per il 2014 non sia stato sospeso, occorre considerare che lo stesso art. 11 del DL 101 dispone che fino al 31 dicembre 2014 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del Codice dell'ambiente, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010, nonché le relative sanzioni: come è evidente queste previsioni rinviano al previgente sistema di adempimenti per la gestione dei rifiuti, ponendo i relativi costi a carico dei soggetti obbligati alla loro osservanza, pena l'applicazione delle connesse sanzioni;
- indagando le ragioni che hanno ispirato il rinvio al 2015 dell'applicazione delle sanzioni SISTRI, è significativo il parere che la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati ha formulato nel corso dell'iter di conversione del Decreto Milleproroghe (al quale ha fatto seguito l'approvazione dell'emendamento contenente la proroga in questione). Esso tra l'altro riporta che: *"l'operatività del SISTRI sta determinando pesanti conseguenze sulle imprese, in termini di costi, difficoltà e rallentamenti insostenibili nella gestione dei rifiuti (...) risulta pertanto necessario introdurre una proroga ..."*(omissis). E' evidente che se gli obiettivi perseguiti con la proroga approvata sono quelli indicati nel citato parere della Commissione ambiente, non appare coerente con le intenzioni del legislatore limitare la portata dell'intervento solo alla *"posticipazione della irrogazione"* delle sanzioni. Le sopracitate considerazioni portano a concludere che la proroga al 2015 riguardi l'ambito di operatività temporale delle disposizioni che contemplano le sanzioni SISTRI (art. 260-bis e art.260-ter del Codice dell'ambiente), nel quale non rientrano le violazioni commesse nel 2014.

Queste considerazioni, riferite agli obblighi di versamento del contributo SISTRI 2014, comportano che tra le sanzioni non applicabili fino al 1° gennaio 2015 rientra anche quella relativa al mancato versamento del contributo annuale nei termini previsti per legge (art. 260-bis comma 2). Il mancato o ritardato pagamento del contributo 2014 costituiranno illeciti sanzionabili ai sensi della normativa SISTRI (artt. 260-bis e 260-ter del Codice dell'ambiente) soltanto laddove l'impresa non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il 31 dicembre 2014.

c) Attività Associativa

Come a voi noto, l'Associazione da tempo aveva chiesto al Ministero di sospendere l'obbligatorietà del SISTRI e il contributo 2014, in attesa che venissero introdotte le semplificazioni annunciate. La

richiesta, che si affianca a quella di Confindustria e di tutte le altre rappresentanze del mondo imprenditoriale, non ha ricevuto al momento alcun riscontro.

Segnaliamo altresì che il 20 giugno scorso il Presidente di FISE Assoambiente ha inviato al Ministro dell'Ambiente alcune Note che, oltre a segnalare le problematiche relative alla gestione dispositivi USB e all'obbligatorietà o meno di adesione delle imprese a seguito delle recenti modifiche normative, forniscono approfondimenti su:

- incrementi dei costi aziendali determinati dall'entrata in operatività del Sistri;
- principali problematiche legate ai malfunzionamenti dei dispositivi e a criticità logistico procedurali determinate dal Sistema;
- principi cardine ritenuti idonei per definire un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti rispettoso degli obiettivi di legalità perseguiti dal Legislatore e, al contempo, funzionale, efficiente e non gravoso sotto il profilo procedurale ed economico.

Nei prossimi giorni il Parlamento inizierà l'esame per la conversione del Decreto-Legge Competitività (cfr nostra circolare n. 102/2014 del 26 giugno u.s.) nell'ambito della quale l'Associazione, anche tramite Confindustria, sottoporrà anche ai componenti delle Commissioni parlamentari competenti i documenti sopra citati, rappresentando al contempo le difficoltà che le imprese ancora incontrano in materia.